



## L'OBBLIGO DI ADDEBITARE AI CLIENTI LE BORSE / SACCHETTI DI PLASTICA

A partire dal 1 gennaio 2018 si riscontra un acceso “dibattito” mediatico in merito alla questione legata alla decisione del Legislatore di “adeguare” la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di utilizzo di borse o sacchetti di plastica.

Alfine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015, il Legislatore, con l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha previsto:

- il **divieto** di commercializzazione delle borse di plastica in **materiale leggero**, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
- la **progressiva riduzione** della commercializzazione delle borse di plastica in **materiale ultraleggero**, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.

La **novità** in esame non **interessa** soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale **tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame**.

### CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO

È previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il **divieto della commercializzazione** delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché **borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche**:

- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna** alla dimensione utile del sacco:
  - “con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
  - “con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”;
- borse di plastica **per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna** alla dimensione utile del sacco:
  - “con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari”;
  - “con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”.

Le suddette borse di plastica **non possono essere distribuite gratuitamente** e “**il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite**”.

### CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO

È prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una **progressiva riduzione** della commercializzazione delle **borse di plastica in materia ultraleggero diverse** da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;
- contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al:
  - **40% dall’1.1.2018;**
  - **50% dall’1.1.2020;**



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

– 60% dall'1.1.2021.

**Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.**

## **REGIME SANZIONATORIO**

---

Le violazioni sono punite con la **sanzione da € 2.500 a € 25.000**, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui *“la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”*, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

## **TRATTAMENTO IVA APPLICABILE**

---

A **decorrere dall'1.1.2018**, i commercianti **non potranno più omaggiare** le borse o sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali **contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici** (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il **trasporto della merce** acquistata.

Per tali borse è richiesto **l’addebito al cliente** del prezzo di cessione delle stesse. Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, €0,01/ €0,02/ €0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame **costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA**.

Sorge la necessità di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere **evidenziato “distintamente”** sullo scontrino.